

CAPITOLO II

L'ATTIVITÀ DI INDAGINE TECNICO-SCIENTIFICA: OPERAZIONI, RILIEVI E ACCERTAMENTI

SOMMARIO: 1. L'attività esperibile dalla polizia giudiziaria: operazioni tecniche, rilievi e accertamenti sui luoghi – 2. Presupposti operativi – 3. Documentazione dell'attività d'indagine – 4. Garanzie difensive – 5. L'attività del pubblico ministero: l'art. 359 c.p.p. – 6. Gli accertamenti tecnici irripetibili *ex art.* 360 c.p.p.: concetto di irripetibilità – 7. Le modalità di attuazione – 8. La documentazione ed il valore probatorio degli atti irripetibili – 9. L'attività tecnico-scientifica della difesa nel sopralluogo – 10. Gli accertamenti tecnici irripetibili del difensore

1. L'attività esperibile dalla polizia giudiziaria: operazioni tecniche, rilievi e accertamenti sui luoghi

Durante l'attività di sopralluogo assume primaria importanza la funzione della polizia giudiziaria di assicurazione delle fonti di prova, indicata in modo generico nell'art. 55 comma 1 c.p.p. e meglio specificata negli artt. 348 e 354 c.p.p.

Giunta sul *locus commissi delicti*, la polizia giudiziaria deve, anzitutto, provvedere alla conservazione dello stato delle cose e dei luoghi, secondo il dettato dell'art. 348 comma 2 lett. a) c.p.p., delimitando la zona interessata al fine di vietarne l'accesso a terzi, che, incurantemente, potrebbero contaminare o distruggere le tracce eventualmente presenti¹.

In secondo luogo, e sempre nell'ottica della cristallizzazione del luogo in cui un reato è stato commesso, la polizia giudiziaria è tenuta ad effettuare quelle operazioni che non possono essere rinviare per il rischio di

¹ L. CREMONESI, *Natura e ruolo del consulente tecnico del pubblico ministero nelle indagini preliminari*, in *Giust. pen.*, 1995, III, c. 248, sottolinea che «la polizia giudiziaria dovrà agire con grande accortezza investigativa, evitando che leggerezze, approssimazioni o negligenze, compiute nel corso delle prime indagini, compromettano irrimediabilmente il futuro sviluppo del procedimento».

dispersione, alterazione, modificazione, delle tracce e cose ivi presenti, nonché del luogo stesso.

Quest'ultima eventualità è disciplinata dall'art. 354 comma 2 lett. a) c.p.p., in base al quale, qualora vi sia il pericolo anzidetto – e il pubblico ministero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini, o non possa intervenire tempestivamente – gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari rilievi ed accertamenti sullo stato dei luoghi e delle cose.

Basti pensare alla necessità di rilevare impronte in luoghi aperti ed in quanto tali esposti alle intemperie; oppure al prelievo di materiale facilmente degradabile.

Qualora debbano essere compiuti atti o azioni che richiedono specifiche competenze tecniche, la polizia giudiziaria può servirsi del supporto delle “persone idonee” di cui all'art. 348 comma 4 c.p.p.

Tutto ciò premesso, occorre soffermarsi sul significato delle parole “rilievi” ed “accertamenti” di cui all'art. 354 comma 2 c.p.p., atteso che il legislatore non ha provveduto a specificare in cosa consistano né gli uni, né gli altri. Secondo la giurisprudenza² e la dottrina³, la linea di demarca-

² Cass., Sez. I, 31 gennaio 2007, Piras, in *Cass. pen.*, 2008, p. 2972 s.; Cass., Sez. I, 17 giugno 2002, Maisto, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3101, con nota di C. GRILLI; Cass., Sez. V, 29 settembre 2000, D'Anna, in *Guida al dir.*, n. 2, 2001, p. 100; Cass., Sez. II, 27 ottobre 1998, Bettio, in *Arch. n. proc. pen.*, 1999, p. 376; Cass., Sez. I, 6 giugno 1997, Pata, in *Giur. it.*, 1998, c. 633, con nota di M. PAGLIA; Cass., Sez. III, 9 luglio 1996, Perotti, in *Giust. pen.*, 1997, II, c. 513; Cass., Sez. VI, 19 gennaio 1995, Pezzatini, in *Cass. pen.*, 1997, p. 445; Cass., Sez. I, 31 ottobre 1994, Nappi, in *Arch. n. proc. pen.*, 1995, p. 684; Cass., Sez. II, 10 novembre 1992, Arena, *ivi*, 1993, p. 465; Cass., Sez. I, 9 febbraio 1990 Duraccio, in *Cass. pen.*, 1990, p. 278, con nota di A. SCELLA, *Brevi osservazioni in tema di accertamenti tecnici, rilievi e tutela del diritto di difesa*; e in *Giust. pen.*, 1991, c. 241, con nota di P. DELL'ANNO, *Accertamento e valutazione nelle attività di consulenza disposte dal pubblico ministero*; nonché, sotto la vigenza del codice abrogato, sulla equiparazione tra accertamenti ed atti peritali: Corte cost., 3 dicembre 1969, n. 148, in *Foro. it.*, 1970, I, c. 10 s.

³ Sulla distinzione tra rilievi ed accertamenti E. APRILE, *Le indagini tecnico-scientifiche: problematiche giuridiche sulla formazione della prova penale*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 4034; L. CARLI, *Le indagini preliminari nel sistema processuale penale*, Milano, 1999, p. 301 s.; L. CREMONESI, *Natura giuridica e funzioni del consulente tecnico del pubblico ministero*, cit., c. 247; P. DELL'ANNO, *Accertamento e valutazione*, cit., c. 242 s.; P. FELICIONI, *Le ispezioni e le perquisizioni*, II ed., Milano, 2012, p. 410 s.; R. E. KOSTORIS, *I consulenti tecnici nel processo penale*, Milano, 1993, p. 140 s.; A. LARONGA, *Le prove atipiche nel processo penale*, Milano, 2002, p. 109 s.; B. LAVARINI, *Elementi di procedura penale*, Genova, 2006, p. 97 s.; A. MORGIGNI, *L'attività della polizia giudiziaria*, Milano, 2002, p. 504 s.; M. NOBILI, *La nuova procedura penale, lezioni agli studenti*, Bologna, 1989, p. 237; C. PARODI, *Natura funzione e ruolo del consulente tecnico*

zione tra i rilievi e gli accertamenti è rappresentata dalla presenza o meno di una rielaborazione critica dei dati, la quale mancherebbe nei primi e sarebbe, invece, caratterizzante nei secondi.

Di conseguenza, i rilievi consisterebbero in una mera constatazione e raccolta di elementi e dati materiali; mentre gli accertamenti implicherebbero una valutazione, uno studio critico degli stessi, su basi tecnico-scientifiche.

Alla luce di tali considerazioni suscita alcune perplessità il disposto dell'art. 354 comma 2 c.p.p.

Infatti, seguendo l'interpretazione sopraesposta, sembrerebbe potersi affermare che la lettera dell'art. 354 c.p.p. consenta alla polizia giudiziaria – perlomeno nei casi di necessità ed urgenza contemplati – di compiere veri e propri accertamenti tecnici.

In dottrina, al riguardo, vi sono opinioni discordanti: secondo un primo orientamento, in nessun caso la polizia giudiziaria sarebbe legittimata a compiere accertamenti tecnici, nel concetto proprio del termine⁴; in forza di una diversa opinione, si ritiene che possa procedervi, ma solamente

del pubblico ministero, relazione del Convegno di studi “*Consulenza tecnica e perizia: problemi processuali nell'acquisizione della prova tecnico-scientifica*”, organizzato dal CSM, tenutosi a Torino, il 28 gennaio 2005, reperibile sul sito www.SPML.it, p. 3 e 8 s.; G. PASSACANTANDO, *Rilievi ed accertamenti tecnici della polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale*, in *Riv. it. med. leg.*, 1990, p. 443 s.; P. PAULESU, sub art. 354, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. GIARDA- G. SPANGHER, Milano, 2001, p. 124; V. SANTORO, *L'anomalia degli accertamenti tecnici irripetibili*, in *Guida al dir.*, 2001, n. 1, p. 78; A. SCALFATI, *Gli accertamenti tecnici dell'accusa*, in *Ind. pen.*, 1992, p. 150; A. SCELLA, *Brevi osservazioni in tema di accertamenti*, cit., p. 279; P. SILVESTRI, *Le indagini ad iniziativa della polizia giudiziaria*, in E. APRILE- P. SILVESTRI, *Le indagini preliminari e l'archiviazione*, Milano, 2004, p. 215 s. G. TRANCHINA, *Le indagini preliminari*, in D. SIRACUSANO-A. GALATI- G. TRANCHINA- E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, II, Milano, 1996, p. 104; N. TRIGGIANI, *Le investigazioni difensive*, Milano, 2002, p. 354; M. VESSICHELLI, *nota a Cass., Sez. fer., 27 agosto 1991, Romano*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 695 s.; nonché, nell'ambito del codice abrogato, G.P. VOENA, *Rilievi, perquisizioni ed ispezioni di polizia giudiziaria*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1974, p. 466 s. Più specificatamente sul significato degli accertamenti, già in vigenza del codice abrogato v. M. NOBILI, *La natura degli «accertamenti» tecnico-scientifici di polizia e i diritti di difesa*, ivi, 1970, p. 1182 s.

⁴ D. BIELLI, *Periti e consulenti nel nuovo processo penale*, in *Giust. pen.*, 1991, III, c. 66 s.; L. D'AMBROSIO-P. VIGNA, *La pratica di polizia giudiziaria*, V ed., Padova, 1995, p. 231; F. DE LEO, *Le indagini tecniche di polizia. Un invito al legislatore*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 698 s.; A. GAITO, *Le funzioni della polizia giudiziaria tra «assicurazione» e «valutazione» delle fonti di prova: il problema dell'«esperto»*, in *Giur. it.*, 1996, c. 599 s., il quale concentra la propria attenzione soprattutto sulla portata dell'art. 348 comma 4 c.p.p.

nei casi di cui all'art. 354 comma 2 c.p.p.⁵; altri ancora ritengono, invece, che abbia la facoltà di effettuare accertamenti tecnici, autonomamente e di propria iniziativa, purché questi siano sempre ripetibili⁶.

La prima tesi si basa principalmente sull'esegesi dell'art. 354 comma 2 c.p.p., alla luce del comma 4 dell'art. 348 c.p.p., che, come già ricordato, consente alla polizia giudiziaria la nomina di ausiliari qualora debba svolgere atti o operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche. L'espressione «atti ed operazioni» escluderebbe un potere di accertamento in termini critico-valutativi, ridimensionando la portata dell'art. 354 comma 2 c.p.p. alla mera attività di raccolta di dati che, successivamente, possono essere rielaborati, attraverso la consulenza tecnica o la perizia.

In secondo luogo, l'opinione in questione richiama l'art. 77 disp. att. c.p.p., concernente l'attività di investigazione della polizia in materia di armi e di sostanze stupefacenti, il quale, al comma secondo, prevede la possibilità del giudice di autorizzare il dirigente del servizio di polizia – dopo il provvedimento di archiviazione perché è ignoto l'autore del reato ovvero in seguito all'irrevocabilità della sentenza – a prelevare i corpi di reato, indicati nel primo comma, anche per l'espletamento «di accertamenti tecnici che ne determinano modifiche o alterazioni». Il fatto che il

⁵ R. E. KOSTORIS, *I consulenti*, cit., p. 140 s.; P. FELICIONI, *Accertamenti sulla persona e processo penale*, cit., p. 96 s., la quale ritiene che «pare corretto definire gli “accertamenti” e “rilievi” come quel complesso di attività materiali atipiche che la polizia giudiziaria, in situazioni di urgenza, può compiere sullo stato delle persone, dei luoghi e delle cose, allo scopo di assicurare al procedimento la disponibilità di elementi probatori utili all'accertamento di un fatto oggetto di prova»; A. SCALFATI, *Gli accertamenti*, cit., p. 131.

⁶ G. AMATO-M. D'ANDRIA, *Organizzazione e funzione della polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1990, p. 129, s.; E. APRILE, *Le indagini tecnico-scientifiche*, cit., p. 4037; S. CAMPANELLA, *L'attività di ricerca e di individuazione degli elementi probatori: l'accesso ai luoghi*, in AA.VV., *Processo penale: il nuovo ruolo del difensore*, a cura di L. FILIPPI, Padova, 2001, p. 277, la quale sottolinea come «occorre stare attenti a non cadere in un pericoloso equivoco: altro è riconoscere agli organi di polizia un potere accertativo pieno; altro è fare sconfinare tale potere nell'accertamento irripetibile»; L. CREMONESI, *Natura e ruolo del consulente tecnico del pubblico ministero*, cit., c. 247; L. D'AMBROSIO, sub artt. 359-360, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. CHIAVARIO, vol. IV, Torino, 1990, p. 199; in modo implicito G. ICHINO, *Gli atti irripetibili e la loro utilizzabilità dibattimentale*, in AA.VV., *La conoscenza del fatto nel processo penale*, a cura di G. UBERTIS, Milano, 1992, p. 144; A. MORGIGNI, *L'attività della polizia giudiziaria*, cit., p. 505; M. VESSICHELLI, *nota a Cass., Sez. fer., 27 agosto 1991, Romano*, cit., p. 694 s.; P. PAULESU, sub art. 354, cit., p. 125.

legislatore, nell'art. 77 disp. att. c.p.p., abbia attribuito espressamente, ed in via eccezionale, la possibilità di effettuare accertamenti tecnici, farebbe ritenere insussistente la possibilità della polizia giudiziaria di compiere, di propria iniziativa, accertamenti tecnici⁷.

L'interpretazione proposta, inoltre, disconosce alla polizia giudiziaria, non solo il potere generico di effettuare, d'iniziativa, accertamenti, bensì anche la facoltà di procedervi nei casi contemplati dal comma secondo dell'art. 354 c.p.p.⁸.

Al riguardo, infatti, viene osservato che i casi ivi disciplinati sarebbero proprio quelli che richiedono l'intervento e che sono riservati al pubblico ministero secondo il dettato dell'art. 360 c.p.p.⁹, trattandosi di attività irripetibile.

Per le ragioni sopraesposte, il termine accertamento, nell'art. 354 c.p.p., sarebbe stato utilizzato in modo improprio dal legislatore¹⁰.

La diversa opinione, basandosi proprio sulla lettera dell'art. 354 comma 2 c.p.p., riconosce alla polizia giudiziaria il potere di compiere accertamenti, qualora vi sia il rischio che lo stato dei luoghi e delle cose subisca alterazioni, dispersioni, o modificazioni e non sia possibile l'intervento tempestivo del pubblico ministero. Dal combinato disposto degli artt. 348 comma 4 e 354 comma 2 c.p.p. discenderebbe, così, che la polizia giudiziaria, normalmente, può svolgere l'attività materiale propria dei rilievi, coadiuvata dai propri ausiliari tecnici; e nelle situazioni di necessità ed urgenza, anche quella concettuale propria degli accertamenti tecnico-scientifici¹¹.

Dunque, diversamente da quanto sostenuto dalla prima tesi esposta, non sarebbe la locuzione "operazioni" ad assorbire e ridimensionare il

⁷ La conclusione esposta sarebbe rafforzata anche dal dettato del primo comma dell'art. 77 disp. att. c.p.p., che consente al giudice di autorizzare il dirigente del servizio di polizia giudiziaria al prelievo, dopo l'espletamento della perizia, degli oggetti e delle sostanze ivi indicati, «nonché alla raccolta od elaborazione dei relativi dati, sempre che tali attività non comporti modifiche o alterazioni» delle stesse. L'espressione «elaborazione dei dati», infatti, sembrerebbe richiamare la nozione di accertamenti tecnici.

⁸ Sull'argomento F. DE LEO, *Le indagini tecniche di polizia*, cit., p. 698 s., P. FELICIONI, *Le ispezioni e le perquisizioni*, cit., p. 415 ss.

⁹ F. DE LEO, *Le indagini tecniche di polizia*, cit., p. 698.

¹⁰ Questa è la conclusione di F. DE LEO, *Le indagini tecniche di polizia*, cit., p. 698.

¹¹ R. E. KOSTORIS, *I consulenti*, cit., p. 140, il quale evidenzia come non vi sia quindi una piena sovrapponibilità tra «gli atti a contenuto tecnico della polizia giudiziaria e quelli del pubblico ministero», non essendo ai primi riconosciuto in modo generale la possibilità di svolgere accertamenti, bensì solo nei casi indicati dall'art. 354 commi 2 e 3 c.p.p..

significato del termine accertamento; bensì, al contrario, sarebbe questo ad allargare le maglie del primo.

Infine, il terzo indirizzo riconosce un potere generico alla polizia giudiziaria di svolgere accertamenti, purché ripetibili, dal momento che si tratterebbe di operazioni innocue, utili, esclusivamente, ai fini investigativi. Così, ad esempio, se il quantitativo di materia lo consente, sarebbe possibile procedere all'esame in laboratorio della sostanza stupefacente sequestrata, ai fini d'indirizzo delle indagini stesse.

Come si può notare, il denominatore comune delle tesi esposte è rappresentato dal divieto per la polizia giudiziaria di compiere accertamenti tecnici irripetibili.

Tale dato trova conferma anche nella disciplina del procedimento davanti al Giudice di pace: l'art. 13 D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, stabilisce che la polizia giudiziaria possa richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione a compiere accertamenti tecnici irripetibili. Di conseguenza, *a contrario*, si deve dedurre che, regolarmente, questi le siano preclusi.

Sembrirebbe, invece, ragionevole – premessa e riconosciuta l'ambiguità del dettato normativo – riconoscere alla polizia giudiziaria la facoltà di svolgere, autonomamente e di propria iniziativa, accertamenti tecnici ripetibili, se questi sono indirizzati unicamente ai fini interni d'indagine¹².

L'opzione interpretativa proposta, risulta, inoltre, essere quella più aderente alla prassi quotidiana, nonché confermata dalla giurisprudenza, la quale non disconosce affatto un potere di accertamento della polizia giudiziaria, purché ripetibile¹³.

In sintesi, sembra corretto ritenere che, qualora sussista il pericolo di modifica dello stato dei luoghi e delle cose, la polizia giudiziaria possa

¹² P. FELICIONI, *Le ispezioni e le perquisizioni*, cit., p. 420.

¹³ Cass., Sez. I, 14 febbraio 2002, Jolibert, in *Giur. it.*, 2003, c. 534, con nota di C. CESARI, «Prova del DNA» e contraddittorio mancato. In tale pronuncia la Corte, infatti, si pronuncia sull'utilizzabilità dell'esito di un accertamento (esame del DNA) effettuato dalla polizia giudiziaria, dando per presupposto, quindi, la possibilità della stessa di procedervi; nonché, in materia di stupefacenti Cass., Sez. IV, 17 giugno 1993, Rosato, in *Giur. it.*, Rep., 1995, Voce *Polizia giudiziaria*, n. 35; Cass., Sez. VI, 21 dicembre 1992, Mancini, in *Arch. n. proc. pen.*, 1993, p. 628; Cass., Sez. VI, 13 febbraio 1991, Cimarrusti, in *Cass. pen.*, 1992, con nota di T. BENE, *Utilizzabilità probatoria o divieto di lettura? A proposito dell'uso di atti di indagine nel giudizio abbreviato*. Tali pronunce affermano che la polizia giudiziaria è autonomamente legittimata a compiere analisi ricognitive (e non valutative) sulla natura della sostanza presunta stupefacente, sia direttamente tramite i propri organi tecnici, che tramite una pubblica struttura.

effettuare rilievi irripetibili, ma non la conseguente attività valutativa sui medesimi, se irripetibile, ricadendosi nei casi contemplati dall'art. 360 c.p.p.

A questo punto, ci si interroga sul reale significato del termine accertamenti all'interno dell'art. 354 comma 2 c.p.p. Riesce difficile, infatti, immaginare una situazione in cui vi sia l'urgenza di procedere con accertamento tecnico-scientifico, per il rischio che la cosa o il luogo interessato si modifichi o alteri, senza ricadere nelle ipotesi di irripetibilità, per le quali sono necessarie le forme più garantiste dell'art. 360 c.p.p., il cui presupposto è proprio o la non rinviabilità dell'accertamento, o la non ripetibilità *ex art. 117 disp. att. c.p.p.*

Probabilmente, allora, il termine accertamento – come rilevato dalla dottrina che disconosce *tout court* la possibilità di effettuare accertamenti alla polizia giudiziaria – è stato utilizzato impropriamente dal legislatore nell'art. 354 c.p.p.: sarebbe stato preferibile un suo impiego all'interno dell'art. 348 comma 4 c.p.p., in relazione all'attività che la polizia giudiziaria può compiere tramite gli ausiliari, al posto della locuzione «operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche».

Così facendo, non si sarebbe lasciato al lavoro degli interpreti e degli operatori del diritto, nonché al consolidamento della prassi quotidiana, la definizione delle attività tecniche che la polizia è legittimata a compiere.

Volendo attribuire un preciso significato ai rilievi ed accertamenti sui luoghi e sulle cose, indicati nella disposizione in commento, si potrebbe allora ritenere che questi siano, rispettivamente «operazioni consistenti nell'osservazione (o percezione) e nella descrizione-rilevazione di dati oggettivi»¹⁴. Tale precisazione, però, non sembra poter giustificare una

¹⁴ P. FELICIONI, *Le ispezioni e le perquisizioni*, cit., p. 421. Della medesima opinione: C. CESARI, *L'irripetibilità sopravvenuta degli atti d'indagine*, Milano, 1999, p. 97; L. D'AMBROSIO-P.L. VIGNA, *La pratica di polizia giudiziaria*, cit., p. 248; F. DE LEO, *Le indagini tecniche di polizia*, cit., p. 698; F. FOCARDI, *Estesa anche alle parti private la possibilità di compiere attività tecniche irripetibili*, in AA.VV., *Processo penale: il nuovo ruolo del difensore*, a cura di L. FILIPPI, p. 373; C. PARODI, *Natura, funzione e ruolo del consulente tecnico del pubblico ministero*, cit., p. 3; P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, V ed., Milano, 2003, p. 382 s.; P. DELL'ANNO, *Accertamento e valutazione*, cit., c. 249. In giurisprudenza: Cass., Sez. III, 2 luglio 2009, n. 38087, in *CED Cass*, 2009, n. 244929; Cass., Sez. I, 11 giugno 2009, n. 28848, in *Cass. pen.*, 2008, p. 2972; Cass., Sez. I, 14 marzo 1990, Bartolomeo, in *Cass. pen.*, 1990, II, p. 207. In tali pronunce la Corte afferma che gli accertamenti e rilievi previsti dall'art. 354 c.p.p. consistono in attività prettamente materiale, anche se richiedente una certa competenza tecnica; mentre gli accertamenti di

lettura riduttiva delle attività che la polizia può compiere in generale, proprio ai fini di indirizzo e direzione delle indagini.

Un'ultima osservazione concerne, invece, i rilievi.

Se, infatti, come si è chiarito, questi consistono in mere operazioni materiali, nell'esaltazione di tracce, impronte, e qualsivoglia elemento che potrebbe risultare utile alle indagini – attività oltretutto il più delle volte irripetibile – allora non si può non sottolineare quale importanza e delicatezza essa rivesta.

Un errore nel rilevamento di un'impronta può causare la dispersione di un'importante fonte di prova; così come un sopralluogo non completo può comportare la perdita definitiva di elementi presenti sulla scena del crimine¹⁵.

Oltretutto, occorre tenere presente che tale attività viene posta in essere il più delle volte quando un indagato ancora non esiste. Da qui sembrerebbe davvero discendere la necessità – già evidenziata – di stabilire dei protocolli d'azione che vengano rispettati da tutti coloro che intervengono nel sopralluogo, al fine di garantire la genuinità del suo svolgimento, anche nell'ottica di garanzia di colui che, proprio sugli esiti degli accertamenti effettuati sugli elementi ivi raccolti, verrà iscritto nel registro degli indagati.

2. Presupposti operativi

La polizia giudiziaria, al fine di assicurare le fonti di prova *ex art.* 348 comma 2 lett. a) c.p.p., deve occuparsi della conservazione dello stato delle cose e dei luoghi, nonché ricercare le cose e tracce pertinenti il reato «anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato».

Tale previsione va integrata con il comma 3 del medesimo articolo, il quale sancisce che dopo l'intervento del pubblico ministero, la poli-

cui agli artt. 359 e 360 c.p.p. implicano un'attività critico-valutativa, nella quale prevale l'aspetto dello studio e delle rielaborazione scientifica.

¹⁵ Sottolineano la delicatezza di tale fase: D. BIELLI, *Periti e consulenti nel nuovo processo penale*, cit., p. 67; F. FOCARDI, *La consulenza tecnica extraperitale*, cit. p. 130, il quale ammette che «è particolarmente rischiosa l'attività di raccolta dei dati (più che la valutazione)»; L. PALMIERI, *Il sopralluogo giudiziario nella nuova procedura penale*, in *La medicina legale e il nuovo codice di procedura penale*, a cura di F. DE FAZIO e G. BADUSCHI, Milano, 1989, p. 199, il quale afferma: «omissioni o ancor peggio superficiali rilievi non più verificabili a posteriori, impediranno l'acquisizione di dati probatori, in tal modo falsando, o quanto meno intralciando, la soluzione del caso».

zia giudiziaria compie gli atti a lei delegati; esegua le direttive da costui impartite, nonché svolga, autonomamente, le altre attività necessarie ad accertare i reati o richieste da elementi successivamente emersi, assicurando le nuove fonti di prova, informandone prontamente il pubblico ministero.

I commi della norma in esame sono stati modificati dal legislatore con due successivi interventi¹⁶, finalizzati ad attribuire un maggior margine di autonomia investigativa alla polizia giudiziaria.

Nella sua versione originaria, l'art. 348 c.p.p. prevedeva che la polizia giudiziaria svolgesse le indagini atte a ricostruire il fatto e a individuare il colpevole fino a quando il pubblico ministero non avesse impartito direttive – con obbligo di riferire la notizia di reato nel breve termine di quarantotto ore e non, come risulta attualmente, “senza ritardo” –; e che, successivamente all'intervento del pubblico ministero, svolgesse l'attività investigativa «nell'ambito delle direttive impartite»¹⁷.

Dapprima con il d.l. n. 306 del 1992¹⁸, poi con la legge 128 del 2001¹⁹

¹⁶ D. L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, Legge 26 marzo 2001, n. 128.

¹⁷ Ciò aveva suscitato alcune perplessità, dal momento che tale previsione sembrava precludere un'attività autonoma della polizia giudiziaria, in seguito alla comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero, in assenza di specifiche direttive. Cosa che poteva causare uno stallo nelle indagini. Al riguardo, P. TONINI, *Pubblico ministero e polizia giudiziaria: la normativa sul giudice di pace e sul «pacchetto sicurezza»*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 382; nonché per la soluzione contraria A. SCAGLIONE, *La gestione delle indagini preliminari: la fisionomia dei rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria*, in AA.VV., *Il procedimento penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, a cura di G. DI CHIARA, Torino, 2003, p. 210. La giurisprudenza non riteneva sussistere un divieto d'indagine, riconoscendo alla polizia giudiziaria un potere autonomo d'investigazione fino al momento in cui il pubblico ministero non avesse impartito le direttive: *Cass.*, Sez. II, 10 agosto 2000, Zavattieri, in *Cass. pen.*, 2002, p. 277, con nota di G. PICCIOTTO, *I rapporti tra pubblico ministero e la polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari e le novità apportate dalla novella del 26 marzo 2001. Un'altra occasione mancata dal legislatore per fare chiarezza*; *Cass.*, Sez. I, 4 maggio 1994, Ferraro, *ivi*, 1997, p. 445, con nota di N. TRIGGIANI, *Sui limiti dell'attività d'indagine a iniziativa della polizia giudiziaria dopo l'intervento del pubblico ministero*; *Cass.*, Sez. IV, 17 giugno 1993, Rosato, *cit.*; *Cass.*, Sez. VI, 21 dicembre 1992, Mancini, *cit.*

¹⁸ L'art. 4 del D. L. n. 306 del 1992 aveva sostituito il comma 1 originario dell'art. 348 c.p.p. con la seguente versione; nonché aveva aggiunto al comma terzo la parola «anche», prima dell'espressione «nell'ambito delle direttive impartite».

¹⁹ L'art. 8 della legge 128 del 2001 ha sostituito il comma 3 dell'art. 348 c.p.p., già modificato dal D.L. 306 del 1992, con l'attuale. Si riporta il testo originario, con la prima modifica segnalata tra parentesi: «dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificatamente delegati a norma dell'art. 370 e tutte

il legislatore è intervenuto con l'intenzione di riattribuire alla polizia giudiziaria una maggior autonomia d'indagine, riconoscendole espressamente la facoltà di svolgere investigazioni di propria iniziativa, anche al di fuori delle direttive impartite dal pubblico ministero, sempre, però sotto la indispensabile direzione di questi.

L'indagine di polizia non deve svolgersi su un binario parallelo e sganciato rispetto a quello del pubblico ministero, ma deve coordinarsi ed integrarsi con questo²⁰. Solo il pubblico ministero, infatti, possiede una visione generale del quadro d'indagine e può evitare che, nel loro operato, le diverse forze di polizia s'intralcino tra loro. Per questo motivo il comma terzo dell'art. 348 c.p.p. riconosce la facoltà della polizia giudiziaria di svolgere indagini al di fuori delle direttive ricevute, stabilendo, però, che di queste il pubblico ministero sia «prontamente avvisato». La comunicazione è, al tempo stesso, presupposto e conseguenza del ruolo

le attività d'indagine che (anche) nell'ambito delle direttive impartite, sono necessarie per accertare i reati ovvero sono richieste da elementi successivamente emersi». Per un commento alle modifiche apportate dalla legge in questione: V. E. AMODIO, *La procedura penale dal rito inquisitorio al "giusto processo"*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1420 s.; M. BARGIS, *Disposizioni per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia e in materia di tutela della sicurezza dei cittadini*, in AA.VV., *Appendice di aggiornamento, Compendio di procedura penale*, a cura di G. CONSO e V. GREVI, 2001, Padova, p. 36 s.; G. BONETTO, *Commento agli artt. 7-9 l. 128/2001, n. 128*, in *Legisl. pen.*, 2002, p. 433; R. BONSIGNORI, *Nuovi profili processuali delle indagini motu proprio della polizia giudiziaria, Le nuove norme sulla tutela della sicurezza dei cittadini*, a cura di G. SPANGHER, Milano, 2001, p. 163; F. DE LEO, *Alla ricerca della sicurezza perduta. Il "pacchetto sicurezza" tra istanze di prevenzione e politica giudiziaria*, in AA.VV., *Processo penale: nuove norme sulla sicurezza dei cittadini*, a cura di P. GAETA, Padova, 2001, p. 28 s.; M. MADDALENA, *I rapporti fra polizia giudiziaria e pubblico ministero: una riforma inutile*, in AA.VV., *Processo penale: nuove norme sulla sicurezza dei cittadini*, cit., p. 219 s.; G. PICCIOTTO, *I rapporti tra pubblico ministero e la polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari e le novità apportate dalla novella del 26 marzo 2001. Un'altra occasione mancata dal legislatore per fare chiarezza*, cit., p. 278 s.; A. SCAGLIONE, *La gestione delle indagini preliminari: la fisionomia dei rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria*, cit., p. 208; P. TONINI, *Pubblico ministero e polizia giudiziaria: la normativa sul giudice di pace e sul «pacchetto sicurezza»*, cit., p. 381 s.

²⁰ M. MADDALENA, *I rapporti fra pubblico ministero e polizia giudiziaria*, cit., p. 221, sottolinea che la dilatazione del potere d'indagine autonoma della polizia giudiziaria non deve stimolare «caotiche e disorganizzate iniziative concorrenziali delle varie forze di polizia con il rischio [...] di reciproche interferenze e, soprattutto, di reciproca vanificazione degli sforzi degli uni e degli altri»; A. NAPPI, *Guida al codice di Procedura penale*, IX ed., Milano, 2004, p. 249; P.L. VIGNA, *Polizia giudiziaria e pubblico ministero nelle indagini preliminari: acquisizione della notizia criminis e ricerca delle fonti di prova*, in *Giust. pen.*, 1990, p. 392.

di vertice di direzione dell'investigazione che il rappresentante della pubblica accusa ricopre.

Da tali premesse sembra discendere il divieto della polizia giudiziaria di svolgere indagini in contrasto con le direttive ricevute dal pubblico ministero²¹.

Anche il testo dell'art. 354 c.p.p., al comma secondo, è stato modificato dalla legge n. 128 del 2001, con l'attribuzione alla polizia giudiziaria della facoltà di svolgere le attività ivi descritte non solo quando il pubblico ministero non possa intervenire tempestivamente, ma anche qualora costui non abbia ancora assunto la direzione delle indagini.

A giustificare l'azione autonoma della polizia giudiziaria, nell'art. 354 comma 2 c.p.p., è l'urgenza, tipizzata con la previsione di due requisiti che devono essere concomitanti: il *periculum in mora* e il mancato intervento del pubblico ministero, il quale, a sua volta, può essere dovuto all'impossibilità di essere tempestivamente presente, oppure all'inerzia nel dare direttive²².

Bisogna ricordare che secondo la dottrina, infatti, il pubblico ministero assume la direzione delle indagini solo con l'emanazione di uno specifico atto, come l'impartizione delle direttive, o con la delega di specifici atti d'indagine²³.

Come si può notare, quindi, lo stesso presupposto d'urgenza che autorizza la polizia giudiziaria ad intervenire sembra acquisire un valore diverso, se riferito alla mancata assunzione della direzione delle indagini, piuttosto che all'impossibilità di un intervento tempestivo. La non possibilità di presenziare ai rilievi ed accertamenti, in un certo senso, da oggettiva diverrebbe soggettiva, in quanto rimessa alla scelta discrezionale del pubblico ministero di parteciparvi o meno²⁴.

²¹ In tal senso si era già espressa la giurisprudenza prima delle modifiche apportate dalla legge 128/2001: Cass., Sez. II, 10 agosto 2000, Zavattieri, cit., p. 277; Cass., Sez. I, 4 maggio 1994, Ferraro, cit., p. 445. Ritiene G. GIOSTRA, *Pubblico Ministero e polizia giudiziaria nel processo di parti*, in *Pol. dir.*, 1994, p. 40, che la polizia giudiziaria potrebbe svolgere le proprie indagini «anche contro le direttive del pubblico ministero». Per una rassegna della dottrina sull'argomento, già prima della modifica legislativa, v. A. SCAGLIONE, *La gestione delle indagini preliminari*, cit., p. 213, nota 16.

²² P. FELICIONI, *Le ispezioni e le perquisizioni*, cit., p. 450 ss.

²³ F.P. GIORDANO, *Le forze dell'ordine tornano al centro delle indagini*, in *Guida al dir.*, 2001, n. 16, p. 59 s.; P. FELICIONI, *Le ispezioni e le perquisizioni*, cit., p. 453; A. SCAGLIONE, *La gestione delle indagini preliminari*, cit., p. 221.

²⁴ Al riguardo v. M. MADDALENA, *I rapporti tra polizia giudiziaria e pubblico ministero*, cit., p. 228, secondo il quale «il richiamo al «pericolo di alterazione, dispersione o modi-